REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1990

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che è opportuno attenersi alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione del 27 novembre 1990 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine [2], per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni ovine ; che è opportuno adeguare o completare tali disposizioni ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio [3], può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso ; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre nei casi in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata ;

considerando che, data la situazione prevedibile del mercato, è necessario configurare periodi flessibili d'ammasso da tre a sette mesi ;

considerando che è opportuno stabilire un quantitativo minimo di ammasso a garanzia della serietà delle offerte ;

considerando che per garantire il rispetto degli obblighi connessi all'ammasso privato appare adeguata una cauzione pari a 120 ECU/t ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3446/90.

Articolo 2

1. Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato.

2. Nell'ambito di una procedura di gara il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi. Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso. Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi. In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,2 ECU/t al giorno.

Articolo 3

Il quantitativo minimo per contratto è di quattro tonnellate, espresso in carne non disossata.

Articolo 4

L'importo della cauzione ammonta a 120 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1990.

Esso si applica alle operazioni di ammasso privato avviate a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

BELGIQUE/BELGIË :
Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles
Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040 Brussel
Tél. 02 / 230 17 40, télex 24076 OBEA BRU B

DANMARK :
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. 01 92 70 00, telex 151 37 DK

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 713, Telex 04 11 56

ΕΛΛΑΔΑ:
Διεύθυνση Διαχείρισης
Αγορών Γεωργικών
Προϊόντων (ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π),
Αχαρνών 241, Αθήνα

ESPAÑA :
Servicio nacional de productos agrarios (SENPA)
c/ Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E

FRANCE :
OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43

IRELAND :
Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 33 32
Telex 4280 and 5118

ITALIA :
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

NEDERLAND :
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 23 83 83
Telex 56396

PORTUGAL :
INGA
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Camilo Castelo Branco, 45
P-1000 Lisboa

UNITED KINGDOM :
Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302